



CITTA' DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

VIA LIBERTA' 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)

TEL 0382/815233 – 815165 - FAX 0382/815031- P. IVA 00464180181

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 29/11/2023

ARTICOLO 1 – FINALITA' GENERALI

Il Comune di Gropello Cairoli, nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 118 della Costituzione, delle norme dettate in materia dal D.Lgs 267/2000 e coerentemente con quanto previsto nel proprio Statuto comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Viene istituito presso il Comune di Gropello Cairoli un *Registro delle Associazioni*, atto a promuovere, riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite operanti sul territorio cittadino senza fini di lucro e ad agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Civica.
- 2) L'iscrizione e l'inserimento nel registro comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione medesima ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città e consente al Comune di coordinarsi con le stesse per una migliore gestione dei servizi istituiti e/o istituendi sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali e/o continuative, anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse.
- 3) Le Associazioni iscritte nel Registro, anche in ragione dell'attività svolta e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possono ottenere, secondo quanto stabilito dai successivi articoli contributi, sovvenzioni, l'uso temporaneo di locali, attrezzature e beni mobili di proprietà comunale, secondo la regolamentazione vigente in materia.

ARTICOLO 3 – SEZIONI TEMATICHE

Il Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche, alle quali ogni associazione potrà iscriversi in relazione alle proprie finalità ed oggetti sociali indicati nel proprio statuto ed atto costitutivo:

- a. arte, cultura, scienze e patrimonio storico;
- b. educazione e formazione per l'infanzia, per i giovani, sociale, socio - assistenziale, per la terza età, per la famiglia, diritti civili, umani, pace e cooperazione internazionale;
- c. sport e tempo libero.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) L'iscrizione al Registro è consentita alle Associazioni regolarmente costituite e registrate presso gli enti preposti, aventi sede in Gropello Cairoli ed effettivamente operanti nell'ambito

territoriale del Comune, il cui atto costitutivo e/o statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione può assumere, contenga e preveda espressamente:

- a. l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso ed anche in forme indirette, essere divisi tra gli associati, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e comunque nell'interesse e a beneficio della comunità;
 - b. norme sull'ordinamento interno, ispirate ai principi di democrazia e di parità dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e la gratuità delle cariche associative.
- 2) Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di tutela interessi economici dei soci, circoli privati.

ARTICOLO 5 –MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1) La domanda d'iscrizione, indirizzata al Sindaco del Comune di Gropello Cairoli, è corredata da:

- a. copia dell'atto costitutivo registrato, dello statuto e dei verbali degli organi sociali, documentazione dalla quale risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 4:
 - la sede dell'Associazione;
 - il nominativo del legale rappresentante *pro-tempore*, delle altre cariche sociali e l'elenco dei soci;
- b. una relazione dettagliata sull'attività sociale svolta;
- c. ultimo bilancio approvato;
- d. copia del codice fiscale o partita IVA;
- e. dichiarazione dell'area tematica a cui l'associazione chiede di essere iscritta;
- f. l'indirizzo mail/pec al quale ricevere ogni e qualsiasi comunicazione, abilitata al messaggio di conferma di avvenuta ricezione;
- g. dichiarazione di impegno a comunicare, tempestivamente, ogni modifica dei requisiti di cui all'art. 4 e alle precedenti lettere;

2) Le Associazioni, che alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano già iscritte nell'Elenco esistente e disponibile presso il Comune, sono d'ufficio iscritte nello istituendo Registro di cui al presente regolamento ed inserite nell'area tematica di appartenenza. Le stesse dovranno, qualora mancante, fornire l'adeguata documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 4.

ARTICOLO 6 –AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Con cadenza annuale, anche in relazione ad eventuali nuove richieste pervenute, verrà effettuato l'aggiornamento del Registro delle Associazioni.

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Nel caso di avvenuta e documentata notizia di:

- a. perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione,
- b. mancata produzione dei documenti richiesti per l'iscrizione,
- c. mancata dichiarazione e comunicazione delle variazioni sociali intervenute successivamente all'iscrizione,

il Comune provvederà alla cancellazione dal registro della Associazione interessata.

ARTICOLO 8 – FORME DI ATTIVITA'

1) Le Associazioni iscritte nel Registro possono svolgere le loro attività:

- a. in autonomia;
- b. in collaborazione con il Comune;
- c. con il patrocinio del Comune;

2) Il Comune con delibera di Giunta Comunale può supportare le attività delle associazioni iscritte nel registro mediante:

- a. concessione temporanea di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali, secondo le regolamentazioni vigenti;
- b. fornitura temporanea di prestazioni e/o servizi, in funzione del tipo di attività;
- c. erogazione di contributi in denaro.

ARTICOLO 9 – CRITERI E MODALITA' PER IL SUPPORTO COMUNALE

1) Il supporto da parte del Comune alle Associazioni, unitariamente o in forma congiunta, può essere concesso:

- a. per attività annuali ricorrenti delle Associazioni;
- b. per attività o iniziative specifiche;
- c. per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- d. per attività ed iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2) La Giunta Comunale dispone la concessione delle diverse forme di supporto in relazione:

- a. all'attinenza della/e attività con le finalità previste dallo Statuto Comunale e dagli indirizzi approvati annualmente attraverso i documenti programmatici dell'Ente (Bilancio di previsione e atti correlati);

- b. all'utilità, importanza e rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività annualmente svolte dalla associazione;
 - c. alla rilevanza e significatività della/e attività e iniziativa/e in relazione alla loro utilità sociale;
 - d. alla ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-comunitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - e. alla coincidenza della/e attività con gli interessi generali o diffusi nella comunità locale, alla rilevanza e ripercussione territoriale della/e attività;
 - f. al grado di prevalenza dell'autofinanziamento per lo svolgimento ed attuazione della/e attività rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
- 3) L'iscrizione al registro è titolo generale preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno comunali.

ARTICOLO 10 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- 1) Le richieste per la concessione di contributi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data di realizzazione dell'attività/evento, pena la non ricevibilità della richiesta. La Giunta Comunale valuta e decide in merito all'accoglimento della stessa.
- 2) La domanda è corredata da:
- a. dettagliata relazione descrittiva dell'iniziativa da realizzare, della durata e degli obiettivi che si intendono perseguire;
 - b. preventivo economico analitico delle uscite e delle entrate;
- 3) Per i contributi in denaro può essere prevista l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente la preparazione delle attività.
- 4) Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà coprire l'intero ammontare della spesa complessiva realmente sostenuta dalla Associazione e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 5) Il patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo comunale sono concessi dalla Giunta in base a quanto disposto dai relativi regolamenti.

ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE

- 1) I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa/evento per cui si è ottenuto il sostegno economico da parte del Comune, dovranno presentare all'Ente apposita rendicontazione composta da:

- a. dettagliata relazione dell'effettiva attività svolta;
 - b. riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative al progetto e/o iniziativa oggetto di contributo;
 - c. ogni documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc..) a giustificazione delle spese sostenute;
- 2) La mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
 - 3) Nel caso in cui i progetti ammessi a contributo siano realizzati parzialmente, con proprio provvedimento la Giunta procederà alla riduzione del contributo concesso in proporzione alla parte di attività svolta.
 - 4) L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito sia saldato.
 - 5) La liquidazione definitiva del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione della rendicontazione e all'accertamento della regolarità della stessa, tenendo conto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 2) Entro 10 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, l'Ente emana apposito avviso pubblico finalizzato all'informazione alle Associazioni della adozione del Registro per la produzione ed integrazione della documentazione necessaria per le Associazioni iscritte d'ufficio e per eventuali nuove iscrizioni di Associazioni interessate.
- 3) Le Associazioni avranno a disposizione i 60 giorni successivi per presentare la documentazione necessaria.
- 4) Le Associazioni, indipendentemente dall'area tematica di appartenenza, che abbiano stipulato col Comune apposite convenzioni saranno soggette alle stesse per lo svolgimento delle loro attività.
- 5) Dalla data di relativa entrata in vigore è da ritenersi abrogata ogni norma regolamentare contrastante con il presente regolamento.
- 6) Il presente Regolamento è disponibile presso gli Uffici del Comune di Gropello Cairoli e pubblicato sul sito del Comune stesso nella sezione dedicata.